

**ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE  
DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI  
AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA**

*- aggiornamento 2015 -*

# SEZIONE I

## ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE

### A) GENERALITÀ DELLA RILEVAZIONE

#### A1. Oggetto

La rilevazione ha per oggetto i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie, ripartite nelle classi di importo e dettagliate nella scheda in allegato 1.

#### A2. Soggetti tenuti alla rilevazione

La segnalazione deve essere effettuata dalle banche iscritte nell'albo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo unico <sup>(1)</sup> ex art. 106 TUB <sup>(2)</sup> e dai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 TUB comma 1 (Microcredito) <sup>(3)</sup>.

Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nel corso del trimestre di riferimento che non abbiano iniziato l'attività sono esonerati dall'invio della segnalazione.

#### A3. Periodicità di segnalazione e termini di inoltro

La segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare riferimento ai seguenti periodi di tempo:

- a) 1° gennaio - 31 marzo;
- b) 1° aprile - 30 giugno;
- c) 1° luglio - 30 settembre;
- d) 1° ottobre - 31 dicembre.

I dati devono pervenire alla Banca d'Italia entro il giorno 25 del mese successivo alla fine del trimestre di riferimento.

#### A4. Modalità di inoltro

I dati devono essere inviati alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni Statistiche secondo le modalità e gli schemi di cui alla Sezione II delle presenti istruzioni.

---

<sup>1</sup> Fino alla conclusione del periodo transitorio previsto dall'art. 10 del d. lgs. 141/10 e successive modifiche e integrazioni, i soggetti tenuti alla segnalazione sono gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 TUB e in quello generale ex art. 106 TUB.

<sup>2</sup> Con l'eccezione delle società costituite ai sensi dell'art. 7-bis della Legge 130/99 (Covered Bond).

<sup>3</sup> Sono esclusi gli operatori di finanza mutualistica e solidale di cui all'art. 16 del D.M.176/2014 e i soggetti giuridici senza fini di lucro di cui all'art. 111 comma 4 del TUB.

## **B) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER CATEGORIE**

### **B1. Operazioni incluse**

Le operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione vanno classificate all'interno delle categorie secondo le modalità di seguito indicate <sup>(4)</sup>:

#### *Cat. 1. Aperture di credito in conto corrente*

Rientrano in tale categoria di rilevazione le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali l'intermediario, ai sensi dell'art. 1842 e ss. del c.c., si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare le disponibilità.

Vanno inseriti in tale categoria anche i passaggi a debito di conti non affidati nonché gli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato.

È richiesta separata evidenza delle operazioni con garanzia e senza garanzia (Cat. 1a e 1b). Per operazioni "con garanzia" si intendono quelle assistite da garanzie reali ovvero da garanzie prestate da banche, imprese di investimento, società e enti di assicurazione, confidi e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale. Vanno segnalate tra le operazioni con garanzia anche quelle parzialmente garantite.

È richiesta altresì separata evidenza dei passaggi a debito di conti senza affidamento (Cat. 1c).

#### *Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale*

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 c. c. e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale.

Tali operazioni rientrano in questa categoria anche quando sono contabilmente gestite sul conto corrente ordinario.

#### *Cat. 3. Credito personale*

Rientrano in questa categoria di rilevazione i prestiti nei confronti delle famiglie consumatrici (cfr punto B3) che:

- siano destinati a finanziare generiche esigenze di spesa o di consumo personali o familiari;
- siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso in base a un piano di ammortamento.

Il cliente, una volta ottenuti i fondi, potrà disporre per la finalità comunicata al finanziatore, oppure per altre finalità.

Se il credito personale viene erogato sotto forma di apertura di credito in conto corrente il finanziamento rientra nella categoria delle aperture di credito in conto corrente (Cat. 1).

#### *Cat. 4. Credito finalizzato*

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti rateali destinati all'acquisto di uno o più specifici beni o al pagamento di specifici servizi, fino a un importo di 75.000 euro.

---

<sup>4</sup> I criteri di classificazione riguardano la fase di acquisizione dei dati; la pubblicazione dei tassi avviene, di norma, in forma più aggregata.

I crediti inseriti in questa categoria sono caratterizzati da una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o di un servizio e la concessione del credito la cui erogazione avviene, da parte dell'intermediario, con il pagamento del corrispettivo all'esercente.

#### *Cat. 5. Factoring*

Rientrano in questa categoria di rilevazione gli anticipi erogati a fronte di un trasferimento di crediti commerciali effettuati con la clausola “pro solvendo” o “pro soluto”, dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario specializzato (factor).

Si ricomprendono in tale categoria tutti gli anticipi erogati a fronte di operazioni riconducibili a un rapporto di *factoring*, anche se non effettuate ai sensi della legge n. 52 del 1991.

#### *Cat. 6. Leasing*

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti realizzati con contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad es. *software*), acquisiti o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito. Non rientrano nella rilevazione le operazioni di *leasing* operativo caratterizzate dall'assenza dell'opzione finale di acquisto.

È richiesta separata evidenza per il *leasing* immobiliare a tasso fisso e variabile, il *leasing* aero-navale e su autoveicoli e il *leasing* strumentale.

#### *Cat. 7. Mutui*

Rientrano in questa categoria di rilevazione i contratti di finanziamento che:

- a) abbiano durata superiore a cinque anni;
- b) siano assistiti da garanzia ipotecaria;
- c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

È richiesta separata evidenza per i mutui a tasso fisso e quelli a tasso variabile; all'interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle “famiglie consumatrici” e alle “unità produttive private” (cfr. successivo punto B3).

Per tasso variabile si intende il tasso ancorato all'andamento di un parametro predefinito.

I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile (cd. mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile. Tuttavia, ove il contratto preveda che le rate siano calcolate in base a un tasso fisso per un periodo pari o superiore a tre anni e in base a un tasso variabile per il restante periodo, la segnalazione va effettuata imputando l'operazione nella categoria a tasso fisso.

I mutui che prevedono contrattualmente che ciascuna rata corrisposta dal cliente sia calcolata in base a un tasso fisso per una certa percentuale di importo e in base ad un tasso variabile per la restante percentuale (c.d. mutui bilanciati) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile se la percentuale di importo su cui si calcola il tasso variabile è uguale o superiore al 30%, negli altri casi sono segnalati tra i mutui a tasso fisso.

I mutui che prevedono l'esercizio di un'opzione sul tasso applicato sono segnalati nella categoria relativa alla tipologia di tasso previsto per la prima rata di rimborso.

*Cat. 8. Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione*

Rientrano in questa categoria i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione concessi sulla base del D.P.R. n. 180 del 1950 <sup>(5)</sup>. La segnalazione è effettuata dal titolare del rapporto di finanziamento anche se il prestito è erogato per il tramite di società con esso convenzionate e deve riflettere l'onere complessivo gravante sul debitore.

È richiesta separata evidenza per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e quelli contro cessione del quinto della pensione.

*Cat. 9. Credito revolving e con utilizzo di carte di credito*

Rientrano in questa categoria le operazioni di credito *revolving* e i finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito.

Si definisce operazione di credito *revolving* la messa a disposizione di una linea di fido, diversa dalle aperture di credito in conto corrente, da utilizzare interamente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie. I versamenti rateali del cliente, dei quali è fissato contrattualmente l'importo minimo periodico, ripristinano la disponibilità sulla linea di fido; l'operazione può essere connessa con l'utilizzo di una carta di credito.

*Cat. 10. Altri finanziamenti*

La categoria ha carattere residuale; vi rientrano tutte le forme di finanziamento non riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. le operazioni di credito su pegno, il portafoglio finanziario, i crediti concessi con delegazione di pagamento, i mutui chirografari, i mutui che prevedono l'erogazione "a stato avanzamento lavori" nonché quelli aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito).

Deve essere fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle "famiglie consumatrici" e alle "unità produttive private" (cfr. successivo punto B3).

o o o

I prefinanziamenti, cioè i finanziamenti che si configurano come autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) che soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in attesa della concessione di finanziamenti a rimborso rateale in corso di istruttoria o già deliberati vanno segnalati nella categoria di operazioni relativa alla forma tecnica utilizzata nel prefinanziamento senza tenere conto della categoria dell'operazione "principale" (ad es. i prefinanziamenti sulle cessioni del quinto dello stipendio possono essere inclusi in cat. 10 o in altre categorie a seconda della forma tecnica).

Le operazioni in pool, cioè i finanziamenti erogati da due o più intermediari con assunzione di rischio a proprio carico sulla base di contratti di mandato o di rapporti con effetti equivalenti, sono segnalate dall'intermediario capofila con riferimento all'intero ammontare del finanziamento.

---

<sup>5</sup> Così come modificato dai provvedimenti legislativi (legge 311/2004 art. 1 comma 137 e legge 80/2005) che hanno esteso la normativa ai pensionati e dipendenti privati.

## B2. Operazioni escluse

Tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle singole tipologie di finanziamento, sono escluse dall'obbligo di segnalazione per la rilevazione a fini statistici, ma non dall'applicazione della Legge 108/96, le seguenti operazioni (<sup>6</sup>):

### 1) *Operazioni in valuta.*

Per operazioni in valuta si intendono i finanziamenti denominati in valute diverse dall'euro, il cui tasso d'interesse remunera, oltre che il rischio di credito, anche il rischio di cambio.

Devono essere considerate come in valuta anche le operazioni che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un paniere di valute.

### 2) *Posizioni classificate a sofferenza.*

Per posizioni classificate a sofferenza si intendono le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda.

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti classificati a sofferenza alla fine del trimestre di riferimento.

### 3) *Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate.*

Per esposizioni oggetto di concessioni deteriorate si intendono le esposizioni che soddisfano la definizione di “*Non performing exposures with forbearance measures*” di cui all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 180 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni.

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti oggetto di concessioni deteriorate alla fine del trimestre di riferimento.

### 4) *Operazioni a tasso agevolato.*

Per operazioni a tasso agevolato si intendono i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione. Ai fini della rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli erogati a condizioni di favore in considerazione di calamità naturali o altri eventi di carattere straordinario.

### 5) *Operazioni a tassi di favore.*

Per operazioni a tassi di favore si intendono i finanziamenti a "tasso zero" o concessi a tassi pari o al di sotto del tasso Euribor o del tasso Eurirs o di altri parametri di mercato relativi al costo della provvista omogenei “per durata” ai finanziamenti stessi purché opportunamente documentati e

---

<sup>6</sup> Ai fini della definizione delle voci 2 e 3, per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento, per le banche, alla Circolare della Banca d'Italia “Matrice dei conti” (n. 272 del 30.07.2008), per gli intermediari finanziari ex art. 107, al “Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale” (Circolare della Banca d'Italia n. 217 del 5.8.1996) e per gli intermediari finanziari ex art. 106 alle “Segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario” (Circolare della Banca d'Italia n. 273 del 5 gennaio 2009).

motivati <sup>(7)</sup>. Sono altresì considerati a tassi di favore i contratti stipulati a condizioni inferiori a quelle di mercato in virtù di una provvista fondi a tassi agevolati ottenuta tramite organismi senza finalità di lucro <sup>(8)</sup>.

6) *Finanziamenti revocati.*

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano revocati alla fine del trimestre di riferimento.

7) *Posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito.*

8) *Posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento.*

9) *Finanziamenti infragruppo.*

Per finanziamenti infragruppo si intendono le operazioni di credito effettuate nei confronti di società del gruppo di appartenenza.

10) *Finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissioni di "obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilità in azioni di società terze", regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista.*

11) *Crediti rinegoziati a condizioni fissate per legge.*

12) *Microcredito destinato a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria (cd. microcredito sociale).*

Sono esclusi dalla segnalazione i finanziamenti di microcredito erogati a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale prestati a condizioni più favorevoli rispetto a quelle prevalenti sul mercato ai sensi del comma 3 dell'art. 111 TUB.

### **B3. Controparte rilevante**

Formano oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con le "famiglie consumatrici" residenti e le "unità produttive private" residenti, come definite dalle istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica, emanate dalla Banca d'Italia con la circolare n. 140 dell'11.2.1991 e successivi aggiornamenti. Ove non diversamente richiesto, la segnalazione va riferita congiuntamente alle due categorie di operatori.

In particolare, appartengono alla categoria "famiglie consumatrici" i soggetti classificati al Settore 006, Sottogruppo 600;

Fanno parte delle "unità produttive private" le imprese private (Settore 004, Sottosectore 058), le quasi-società non finanziarie (Settore 004 - Sottosectori 048 e 049) e le "famiglie produttrici" (Settore 006, Sottosectore 061).

Sono pertanto esclusi i rapporti di credito intrattenuti con:

---

<sup>8</sup> Nel caso di operazioni che prevedono l'applicazione di tassi di favore per un numero limitato di rate e di tassi di mercato per le rate rimanenti, si precisa che il tasso complessivo va calcolato sull'intera linea di credito e che l'esclusione dell'operazione dalla rilevazione dipende dalla misura del tasso complessivo.

- le Amministrazioni pubbliche (Settore 001);
- le Società finanziarie (Settore 023);
- le Associazioni fra imprese non finanziarie (Settore 004 - Sottosettore 045);
- le Imprese pubbliche (Settore 004 - Sottosettore 057);
- le Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (Settore 008);
- i non residenti (Resto del mondo - Settore 007);
- le Unità non classificabili e non classificate (Settore 099).

#### **B4. Classi di importo**

Le categorie omogenee di operazioni creditizie sono ripartite in classi di importo. Le classi di importo variano a seconda di ciascuna categoria e sono indicate nell'allegato 1.

Ogni singolo finanziamento (“rapporto”) deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base dell’ammontare del fido accordato.

Per fido accordato si intende l’ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace (cd. accordato operativo <sup>9</sup>).

Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l’ultimo nel caso dei rapporti estinti <sup>10</sup>).

Nel caso di finanziamenti rientranti nelle categorie 3), 4), 6), 7), 8) e 10) la classe di importo deve essere individuata in base al capitale finanziato (per es. nei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio si deve prendere in considerazione il montante lordo meno gli interessi).

Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l’ammontare del fido accordato, l’attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l’utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo liquido massimo di segno negativo; nel caso di operazioni di *factoring* su crediti acquistati a titolo definitivo <sup>(11)</sup> e di sconto di effetti deve essere considerato l’importo erogato <sup>12</sup>). In caso di presentazione di effetti allo sconto da parte di un cliente occasionale la classe d’importo è determinata in base all’importo erogato per ogni singola presentazione sul complesso degli effetti ceduti nell’arco di una giornata lavorativa, ancorché gli stessi siano emessi da soggetti diversi e per differenti scadenze.

Con riferimento alle operazioni di leasing la classe di importo va individuata facendo riferimento all’importo del finanziamento al lordo del cd. "maxicanone" e/o di eventuali anticipi e al netto delle imposte.

---

<sup>9</sup> Ai fini della definizione di accordato operativo, per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento, alla Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11/2/1991 (Centrale dei rischi).

<sup>10</sup> Nel caso di un ampliamento temporaneo dell’accordato operativo, la classe di importo resta determinata secondo l’ammontare originariamente determinato.

<sup>11</sup> Per "crediti acquistati a titolo definitivo" si intendono quelli acquistati dall’intermediario segnalante che non danno luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente.

<sup>12</sup> Per importo erogato si intende il valore attuale degli effetti presentati allo sconto.

Nelle operazioni di credito *revolving* e nei finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito, qualora un singolo rapporto preveda il rilascio di più carte di credito (ad esempio "carte aziendali"), la classe d'importo va individuata facendo riferimento all'ammontare complessivo del fido accordato.

Se si registrano utilizzi superiori al fido accordato la classe di importo rimane determinata in base all'ammontare del fido accordato.

I mutui che prevedono l'erogazione "a stato avanzamento lavori" vanno segnalati nella classe d'importo corrispondente al totale del finanziamento accordato.

In caso di "fidi promiscui", che prevedono cioè per il cliente la possibilità di utilizzare secondo diverse modalità un'unica linea di fido, la classe d'importo cui ricondurre ciascuna modalità di utilizzo è data dal totale del fido accordato. Nel caso siano previste alcune limitazioni per singola modalità di utilizzo, la classe di importo va individuata con riferimento a tale limite.

## C) OGGETTO DELLA RILEVAZIONE E CALCOLO DEI TASSI

### C1. Dati da segnalare

Per ciascuna categoria di operazioni devono essere segnalate le seguenti informazioni:

- 1) tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG);
- 2) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
- 3) importo erogato medio nei rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale, calcolato come media aritmetica semplice degli importi erogati in ogni singolo rapporto;
- 4) compenso medio percentuale per l'attività di mediazione. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei compensi di mediazione in percentuale dell'accordato applicati ad ogni singolo rapporto (MED);
- 5) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del compenso medio di cui al punto 4);

Le informazioni previste ai punti 1), 2) e 3) devono essere disaggregate per le classi d'importo previste.

Qualora non siano state effettuate, nel trimestre di riferimento, operazioni da segnalare, deve essere prodotta una segnalazione negativa secondo le modalità definite nella Sezione II.

### C2. Base di calcolo dei dati da segnalare

Sono assoggettati alla rilevazione:

- a) per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, *factoring* e credito *revolving*), tutti i rapporti di finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorché estinti nel corso del trimestre). Nei rapporti di *factoring* che non diano luogo a posizioni debitorie per il cedente e nel caso di operazioni rientranti nella Cat. 2, ad eccezione degli anticipi s.b.f., sono da segnalare i rapporti per i quali si è verificata almeno una presentazione nel periodo di riferimento. Solo nei casi in cui manchi un preesistente affidamento, per calcolare il numero di rapporti si considerano le singole presentazioni di effetti o cessioni di crediti.

- b) per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento <sup>(13)</sup>. Devono inoltre essere segnalati, nelle rispettive categorie di finanziamento, tutti i rapporti per i quali, nel trimestre, risulta variata una condizione contrattuale relativa a durata, importo erogato e tasso d'interesse, i cui termini non siano già previsti nel contratto originario (ad es. vanno incluse nella rilevazione le dilazioni di pagamento non previste contrattualmente e i prestiti personali con possibilità di ricarica al momento dell'esercizio dell'opzione), fatte salve le operazioni escluse riportate nel par. B2. Nelle nuove operazioni da segnalare, per stabilire la classe d'importo e il TEG, dovrà essere preso in considerazione il piano di ammortamento modificato per effetto delle variazioni contrattuali.

### C3. Calcolo del TEG

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate le metodologie di seguito indicate:

- a) *Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving).*

La formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$TEG = \frac{\text{Interessi} \times 36.500}{\text{Numeri debitori}} + \frac{\text{Oneri su base annua} \times 100}{\text{Accordato}}$$

dove:

- gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;
- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni”. Nel caso dei conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti dall'estratto conto trimestrale cd. “scalare”. Nei casi di sconfinamento, i numeri debitori da considerare sono solo quelli sui quali sono stati calcolati gli interessi, nel rispetto del Decreto del MEF n. 644 del 30 giugno 2012 <sup>(14)</sup>. Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi esclusivamente dei giorni strettamente necessari per l'incasso <sup>(15)</sup>; qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello “facciale”;
- tutti gli oneri diversi dagli interessi, compresa la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), entrano nel calcolo del TEG su base annua, moltiplicando per 4 gli oneri trimestrali a meno che siano previsti contrattualmente *una tantum* nell'anno;
- per la definizione di accordato si rimanda al precedente punto B4.

<sup>13</sup> I finanziamenti si intendono accesi all'atto della stipula del contratto.

<sup>14</sup> Cfr. art. 4, comma 3: “Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso d'interesse previsto dal comma 1 lettera b)”.

<sup>15</sup> I giorni strettamente necessari per l'incasso sono computati considerando quelli solari minimi, sulla base delle pratiche di mercato, per la ricezione degli effetti dall'eventuale corrispondente che cura l'incasso.

b) *Altre categorie di operazioni*

In analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro del Tesoro dell' 8.7.1992 per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$\sum_{K=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

dove:

- i è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;
- K è il numero d'ordine di un "prestito";
- K' è il numero d'ordine di una "rata di rimborso";
- A<sub>k</sub> è l'importo del "prestito" numero K;
- A'<sub>k'</sub> è l'importo della "rata di rimborso" numero K';
- m è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito";
- m' è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso";
- t<sub>k</sub> è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n.1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a m;
- t<sub>k'</sub> è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n.1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a m'.

Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi di cui al punto C4.

Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Ove al momento dell'accensione del rapporto di finanziamento non siano determinabili alcuni dei termini della formula di calcolo si può procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi esemplificative coerenti con l'ammontare del fido accordato al cliente e con l'importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto.

Nei finanziamenti a tasso misto le rate di rimborso devono essere desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all'intero periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti contrattualmente. I tassi variabili devono essere considerati al valore assunto dal parametro di riferimento alla data di accensione del prestito.

In presenza di eventuali opzioni che riconoscono la possibilità di scegliere, successivamente alla data di accensione del prestito, tra due o più tassi, il piano di ammortamento dovrà essere calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di opzione (c.d. tasso di salvaguardia).

#### **C4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG**

Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.

In particolare, sono inclusi:

- 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il *factoring* le spese di “istruttoria cedente”);
- 2) le spese di chiusura della pratica (per il *leasing* le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale”), le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi, se connesse con l’operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica;
- 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;
- 4) il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo e sostenute dal cliente, in via diretta o tramite l’intermediario; nell’ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente;
- 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in *leasing* o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente (<sup>16</sup>);
- 6) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali);
- 7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi e la commissione di istruttoria veloce applicata nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti rispetto al fido accordato;
- 8) ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l’operazione di finanziamento.

Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato.

Sono esclusi:

- a) le imposte e tasse (<sup>17</sup>);
- b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di *leasing*);
- c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all’utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare

---

<sup>16</sup> Nelle operazioni di prestito indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore rientrano nel calcolo del tasso.

<sup>17</sup> Il costo di bollatura delle cambiali deve essere escluso dal calcolo del TEG.

pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento;

- d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;
- e) con riferimento al *factoring* e al *leasing*, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento.

Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica.

o o o

## C5. Calcolo dell'importo erogato.

La metodologia di calcolo dell'importo erogato varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate:

- a) *Cat. 1, Cat. 5 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c, factoring e credito revolving)*

Nell'ambito di ciascun rapporto, per importo erogato si intende il saldo medio nel trimestre calcolato rapportando i numeri debitori (di cui al precedente punto C3) al numero di giorni effettivi del trimestre. Nei casi di passaggio a debito di conti non affidati si devono prendere in considerazione solo i giorni in cui il saldo è negativo per il cliente. Nel caso di operazioni di *factoring* che non diano luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente il valore da prendere in considerazione è la somma degli anticipi erogati nel trimestre.

- b) *Cat. 2 (Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale)*

Nell'ambito di ciascun rapporto, ad eccezione degli anticipi s.b.f., per importo erogato si intende la somma degli importi concessi a fronte dello sconto effetti. Per gli anticipi s.b.f. per importo erogato si intende il saldo medio nel trimestre.

- c) *Altre categorie di operazioni*

Per importo erogato si intende il fido accordato o il capitale finanziato (cfr. punto B4).

## C6. Calcolo del compenso di mediazione (MED)

Il compenso di mediazione, che rileva ai fini della presente rilevazione, comprende sia la commissione a carico del soggetto finanziatore sia quella a carico del cliente, a fronte di una attività di mediazione svolta dai mediatori creditizi iscritti all'albo istituito ai sensi dell'art. 128-sexies del TUB; non vanno pertanto segnalati i compensi per l'attività di mediazione svolta da soggetti non iscritti al suddetto albo<sup>(18)</sup>.

---

<sup>18</sup> L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti all'albo istituito ai sensi dell'art. 128-sexies del TUB, alle banche, agli intermediari finanziari (iscritti nell'elenco generale o speciale ai sensi rispettivamente degli artt. 106 e 107 del T.U.B.), alle imprese assicurative, ai promotori finanziari, ai soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali (ad esempio agenti immobiliari) o ai fornitori di beni o servizi (ad esempio i concessionari di auto) che raccolgono, nell'ambito della specifica attività svolta e

Per ciascuna operazione finanziaria il compenso percepito per l'attività di mediazione deve essere rapportato all'ammontare finanziato utilizzato per individuare la classe d'importo (cfr. punto B4) e segnalato in misura percentuale:

$$MED = \frac{Commissione * 100}{Ammontare finanziato}$$

---

strumentalmente ad essa, richieste di finanziamento sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari (art. 2, comma 3 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287).